



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1162

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Indicazioni provinciali per l'istituzione dell'"Elenco dei soggetti privati abilitati alla diagnosi e alla certificazione degli studenti e delle studentesse con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)" e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione all'Elenco e il rinnovo dell'iscrizione allo stesso.

Il giorno **09 Luglio 2021** ad ore **10:16** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica :

la **legge 8 ottobre 2010 n. 170** “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, prevedendone la definizione, la diagnosi e assicurando la formazione nelle scuole e le misure educative e di supporto;

la stessa legge, all’art. 3, comma 1 dispone che la diagnosi dei DSA sia effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale e che essa venga comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente; le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate;

La **legge provinciale 26 ottobre 2011, n. 14** “Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” ha stabilito, all’articolo 2 “Interventi sociali e sanitari” che nell’ambito della definizione dei livelli essenziali di assistenza, il servizio sanitario provinciale assicuri la valutazione e il trattamento dei DSA attraverso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari o i soggetti accreditati e convenzionati con la stessa;

l’Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 140/CSR del 25/07/2012 concernente:”*Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)*” regola:

- all’articolo 1 l’attivazione del percorso diagnostico prevedendo che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.

Al comma 4 dello stesso articolo specifica che nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, le Regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell’applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- all’articolo 2 i criteri qualitativi per l’individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi stabilendo che ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 170/2010 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- documentata esperienza nell’attività diagnostica dei DSA;
- disponibilità di un’équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;
- dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità, in merito:

a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle

competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;

b) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'ISS;

c) alla multidisciplinarietà.

- all'articolo 3 gli elementi della certificazione di DSA, stabilendo che la certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara. Deve inoltre contenere le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per deliberare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza);

la **deliberazione G.P. 15 ottobre 2012, n. 2172**, ha recepito l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ed ha approvato il documento "Indicazioni provinciali per la rilevazione precoce nella scuola e l'invio ai servizi specialistici per la diagnosi e la certificazione degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)";

la stessa deliberazione ha valutato che la locuzione "specialisti o strutture accreditate" utilizzata nel citato articolo 3, comma 1 della legge 170/2010 andasse riferita a soggetti riconosciuti in modo specifico dalle Regioni e dalle Province autonome per il rilascio della certificazione dei DSA;

la delibera prevedeva che la valutazione e il trattamento degli studenti e studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvenisse di norma a cura dei servizi specialistici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) o enti accreditati e convenzionati con la medesima. Al fine di garantire la tempestività della certificazione ed assicurare agli studenti con DSA le misure didattiche e di supporto previste a loro favore dall'art. 5 della Legge 170/2010, così come previsto altresì dall'art. 3, comma 2, del decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 5669 del 12 luglio 2011, la stessa ha riconosciuto alle famiglie la libertà di accesso ad enti o ad équipe di professionisti per la valutazione e diagnosi di DSA, con rilascio di dichiarazione di conformità da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, finalizzato alla verifica delle modalità di valutazione e diagnosi effettuate e all'accertamento della regolarità della diagnosi.

Successivamente è stata adottata la **deliberazione G.P. n. 1944 del 27 novembre 2020, avente per oggetto: "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione degli studenti e studentesse con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (L. 170/2010, L.P. 14/2011) e approvazione delle modalità di segnalazione ai servizi specialistici (L. 104/92 e L.P. 8/2003; L. 170/2010 e L.P. 14/2011)."**

La stessa approva le "Indicazioni provinciali per la segnalazione, la diagnosi e la certificazione degli studenti e studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA) - aggiornamento 2020", il quale sostituisce quanto approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2172 del 15 ottobre 2012 con esclusione di quanto relativo alle specifiche della scuola dell'infanzia e alla rilevazione e intervento precoce a scuola.

La stessa, a seguito di un lavoro di confronto tra il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia

autonoma di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ha riconosciuto un fabbisogno derivato dal progressivo aumento negli anni del numero delle certificazioni DSA, mettendo in evidenza la necessità di individuare “uno specifico riconoscimento che abiliti soggetti privati a operare per il rilascio di certificazioni DSA, mantenendo al contempo l'attività di vigilanza e controllo sull'operato dei medesimi; al punto 5) essa demanda tale compito ai competenti uffici del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento;

l'allegato A.1 della deliberazione elenca gli standard minimi per la valutazione clinica e diagnostica di DSA ai quali tutti i clinici che rilasciano certificazioni di DSA devono attenersi;

al fine specifico del rilascio dell'abilitazione alla certificazione diagnostica DSA per l'inserimento nell'“*Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA*” si precisa che:

- il Decreto legislativo n. 502 di data 30 dicembre 1992 e ss.mm. e int., prevede agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater l'introduzione e la disciplina delle procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie;

- in attuazione del Decreto legislativo sopra citato, con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. è stato approvato il regolamento provinciale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie;

- la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento” all'articolo 22 disciplina le procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale e all'articolo 56 comma 3 prevede che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative di cui al suddetto articolo 22, si continui ad applicare il regolamento n. 30-48/2000 sopra citato;

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992, come specificato a livello provinciale dall'articolo 6 del D.P.G.P 30-48/2000 (*regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento*), le disposizioni in materia di autorizzazione sanitaria “*non si applicano agli studi professionali intesi come sedi presso le quali il professionista svolge abitualmente la propria attività di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili*”. Tuttavia, “*gli esercenti le professioni sanitarie, anche se non soggetti ad autorizzazione, hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio al comune sul cui territorio il medesimo è aperto, autocertificando il proprio titolo di studio*”;

- a garanzia del rispetto degli standard minimi raccomandati per una corretta valutazione diagnostica multidimensionale, sia per l'individuazione della persona con DSA, sia per la redazione del modello di certificazione necessaria all'attivazione del percorso di sostegno e recupero, viene istituito con questo provvedimento l'Elenco dei soggetti **privati** abilitati al rilascio della diagnosi DSA, ai quali la famiglia può rivolgersi nel rispetto della libertà di scelta del medico e del luogo di cura, con costi a carico della famiglia stessa;

Preso atto che con deliberazione G.P. n. 493 del 26 marzo 2021 sono state introdotte modifiche organizzative nel Dipartimento salute e politiche sociali e in particolare è stata prevista l'istituzione dell'Unità di missione semplice disabilità ed integrazione socio sanitaria nella quale l'Ufficio per l'accreditamento e l'integrazione socio sanitaria è stato incardinato. Il provvedimento specifica che le modifiche avranno decorrenza dalla preposizione di un dirigente titolare alla nuova UMSe disabilità ed integrazione socio sanitaria. Nelle more della preposizione del dirigente titolare dell'UMSe, la competenza circa la funzione della presidenza della Commissione tecnica DSA, introdotta dal presente atto, nonché la competenza circa l'adozione degli atti dirigenziali successivi rimane in capo al Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali;

Con il presente provvedimento, ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA, valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 su *“Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e dalla L. 170/2010”*, si propone di:

- approvare l'Allegato 1: **“INDICAZIONI PROVINCIALI PER L'ISTITUZIONE DELL'“ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI ABILITATI ALLA DIAGNOSI E ALLA CERTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)” E DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO E IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALLO STESSO”**
- istituire la **“COMMISSIONE TECNICA DSA”** con funzioni di:
 - valutazione tecnica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti che presenteranno domanda di abilitazione;
 - vigilanza e controllo sull'operato dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione DSA
 - monitoraggio del fabbisogno aziendale relativo alla domanda di rilascio di certificazioni diagnostiche DSA;

e con la seguente composizione:

- il Dirigente dell'UMSe disabilità ed integrazione socio sanitaria o funzionario da questi delegato con funzioni di presidenza;
- il Dirigente del Servizio istruzione o funzionario da questi delegato;
- un Neuropsichiatra Infantile indicato da Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- uno psicologo indicato dall'Ordine degli psicologi;
- un logopedista indicato dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e della Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione iscritto all'Albo Professionale dei logopedisti;
- un funzionario dell'Ufficio accreditamento e integrazione socio sanitaria con funzioni di segreteria.

in applicazione dell'articolo 9 comma 4 della L.P. n. 23/92, il modulo di domanda di abilitazione/rinnovo alla certificazione diagnostica DSA sarà sottoposto a parere di conformità della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa e verrà approvato con successiva determinazione del Dirigente dell'UMSe disabilità ed integrazione socio sanitaria, nonché pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia (www.modulistica.provincia.tn.it),

in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 1358 di data 28 giugno 2012 e s.m nelle more della costituzione dell'elenco dei soggetti privati abilitati alla certificazione diagnostica DSA, e fino al 31 marzo 2022, i neuropsichiatri infantili o gli psicologi dipendenti dall'Azienda Provinciale per i servizi sanitari possono procedere alla dichiarazione di conformità della diagnosi di DSA effettuata da professionisti privati, nelle modalità previste dalla deliberazione G.P. n. 1944/2020 utilizzando il modulo allegato A.3 alla stessa;

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;
vista la normativa e gli atti sopra citati;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **INDICAZIONI PROVINCIALI PER L'ISTITUZIONE DELL' "ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI ABILITATI ALLA DIAGNOSI E ALLA CERTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)" E DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO E IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALLO STESSO"**
- 2) di istituire la **COMMISSIONE TECNICA DSA** con la seguente composizione:
 - il Dirigente dell'UMSe disabilità ed integrazione socio sanitaria o funzionario da questi delegato con funzioni di presidenza;
 - il Dirigente del Servizio istruzione o funzionario da questi delegato;
 - un Neuropsichiatra Infantile indicato da Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
 - uno psicologo indicato dall'Ordine degli psicologi
 - un logopedista indicato dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e della Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione iscritto all'Albo Professionale dei logopedisti;
 - un funzionario dell'Ufficio accreditamento e integrazione socio sanitaria con funzioni di segreteria
- 3) di dare atto che la Commissione di cui al punto 2 ha le seguenti funzioni:
 - valutazione tecnica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti che presenteranno domanda di abilitazione;
 - vigilanza e controllo sull'operato dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione DSA anche avvalendosi della Rendicontazione annuale di cui punto 8 del presente deliberato;
 - monitoraggio del fabbisogno aziendale relativo alla domanda di rilascio di certificazioni diagnostiche DSA;
- 4) di dare atto che la Commissione dura in carica 3 anni e che ai componenti non spetta alcun compenso;
- 5) di demandare al Dirigente dell'UMSe disabilità ed integrazione socio sanitaria l'approvazione della modulistica inerente:
 - a. la presentazione della domanda di abilitazione/rinnovo dell'abilitazione alla certificazione diagnostica DSA;
 - b. la scheda di monitoraggio valida ai fini della rendicontazione annuale sulle diagnosi effettuate da parte dei soggetti privati abilitati;tramite successiva determinazione, e che successivamente la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia (www.modulistica.provincia.tn.it), in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 1358 di data 28 giugno 2012 e s.m.;
- 6) di prevedere una finestra temporale per il periodo dal 1° settembre al 2 novembre di ogni anno per la presentazione tramite posta elettronica certificata -pec- delle domande di abilitazione alla certificazione diagnostica DSA ai fini dell'iscrizione nell'"*Elenco provinciale dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione DSA*" al Dipartimento salute e politiche sociali (dip.salute@pec.provincia.tn.it);
- 7) di pubblicare l'Elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione DSA sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sezione "Trentino Salute";

- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del bilancio provinciale;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Istruzione, alla Direzione per l'Integrazione socio sanitaria e all'U.O. di Psicologia clinica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante


001 ALLEGATO 1

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato 1.

INDICAZIONI PROVINCIALI PER L'ISTITUZIONE DELL' "ELENCO DEI SOGGETTI PRIVATI ABILITATI ALLA DIAGNOSI E ALLA CERTIFICAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)" E DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO E IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALLO STESSO.



Tratto dall'ultimo rapporto dell'Unesco "2020gemreport" che monitora a livello globale il sistema educativo, fa parte di una serie di disegni realizzati per spiegare perché la scuola deve essere **equa e inclusiva**.

1. INTRODUZIONE DI CARATTERE GENERALE

La diagnosi di DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento - è di norma emessa da neuropsichiatri infantili o da psicologi, i quali sono dipendenti dai servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale ovvero da servizi privati iscritti nell'apposito Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA tenuto a cura del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento.

I presenti criteri disciplinano la procedura per il rilascio dell'abilitazione alla valutazione e relativa certificazione diagnostica ai soggetti privati ai fini dell'inserimento nell'Elenco provinciale dei soggetti privati abilitati alla certificazione diagnostica DSA.

2. SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE L'ABILITAZIONE

I Servizi **privati** che possono richiedere l'abilitazione alla diagnosi e relativa certificazione diagnostica di DSA ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati al rilascio della diagnosi DSA sono:

- Enti privati (ad esempio: cooperativa, società, associazioni di vario tipo, studio associato, ecc....)
(deve presentare domanda il legale rappresentante dell'Ente privato, indicando il nominativo del referente dell'équipe,neuropsichiatra infantile/neurologo o psicologo. Nell'Elenco dei soggetti abilitati compariranno per completezza di informazione, a fianco della denominazione dell'Ente, i nominativi di tutti i professionisti facenti parte dell'équipe)
- singoli professionisti
(può presentare domanda il neuropsichiatra infantile/neurologo o lo psicologo, che sarà garante dell'équipe di cui al successivo punto 3.2.1 nonché referente della stessa ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento periodico. Nell'Elenco dei soggetti abilitati compariranno per completezza di informazione, a fianco del nominativo del garante/referente, i nominativi di tutti i professionisti facenti parte dell'équipe).

3. REQUISITI PER L'ABILITAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DI DSA

Requisiti necessari per l'inserimento nell'Elenco dei soggetti privati abilitati a effettuare la certificazione diagnostica di Disturbi Specifici dell'Apprendimento, valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 su "Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e dalla L. 170/2010"

3.1 REQUISITI STRUTTURALI

3.1.1 Possedere una sede operativa in Provincia di Trento

3.1.2 Disporre di uno studio attrezzato, comprensivo anche di una sala d'attesa e di un'insonorizzazione a garanzia della riservatezza.

3.1.3 Possedere un archivio protetto per la custodia dei documenti.

- 3.1.4 Essere in possesso di dotazioni informatiche adeguate
- 3.1.5 Essere in possesso di una casella PEC - Posta elettronica certificata.
- 3.1.6 Servizi igienici aerati, con accesso anche dalla sala d'attesa
- 3.1.6 Agibilità dei locali utilizzati

3.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI

3.2.1 disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da logopedista, neuropsichiatra infantile e psicologo, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari.

(Per gli utenti maggiorenni per i quali viene effettuata una prima diagnosi, la figura del neuropsichiatra infantile può essere sostituita da quella del neurologo con specifica esperienza nel settore dei DSA)

3.2.2 Documentata esperienza dei soggetti componenti l'équipe nell'attività diagnostica dei DSA

Devono essere allegati alla domanda i curricula in formato europeo dei componenti l'équipe firmati e con esplicita indicazione di:

- formazione ed esperienza nell'ambito dell'età evolutiva;
- specifica formazione in materia di DSA (indicando l'ente certificante e l'eventuale specializzazione conseguita);
- esperienza lavorativa maturata nel settore dei DSA.

Di seguito si precisano i livelli minimi di esperienza e formazione richiesti da ciascuna figura professionale coinvolta nell'équipe per poter ottenere l'abilitazione:

- A. criteri generali: iscrizione all'Albo professionale di appartenenza
- B. criteri specifici: il professionista deve avere documentata esperienza nell'attività diagnostica DSA attestata dal possesso dei seguenti requisiti formativi: partecipazione ad un adeguato percorso formativo relativo ai DSA (per es. Master, Corsi perfezionamento, corsi di specializzazione), svolto presso Enti Universitari o Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR o organizzate da Enti con consolidato riconoscimento scientifico (quale elenco degli enti di formazione accreditati dalle regioni), con indicazioni riguardo all'iter formativo previsto e alle ore di didattica e di pratica, e almeno 2 anni di esperienza clinica nell'ambito della neuropsicopatologia, dell'apprendimento, maturate e documentate presso strutture pubbliche (ASL, IRCCS, Aziende Ospedaliere, Centri clinici universitari) o private accreditate.

3.2.3 rispetto delle Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il relativo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:

- a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
- b) alla formulazione della diagnosi.

A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'ISS.

c) alla multidisciplinarietà.

3.2.4 rispetto degli “standard minimi per la valutazione clinica e diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)” stabiliti dalla Giunta provinciale di concerto con Azienda Provinciale per i servizi sanitari, approvati con deliberazione G.P. 1944/2020 e successivi aggiornamenti per la corretta valutazione diagnostica multidimensionale, sia per l'individuazione della persona con DSA, sia per la redazione del modello di certificazione necessaria all'attivazione del percorso di sostegno e recupero.

3.2.5 impegno a informare gli utenti e le loro famiglie circa le modalità del percorso diagnostico necessario per giungere a una prima certificazione.

La struttura predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, le metodologie utilizzate, i professionisti responsabili, gli orari di apertura e le modalità di accesso.

3.2.6 impegno ad assicurare i flussi informativi secondo il piano di monitoraggio annuale.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, NONCHÉ DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande di abilitazione al rilascio della certificazione diagnostica DSA ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati devono essere presentate dal 1° settembre al 2 novembre di ogni anno all'indirizzo di posta elettronica (PEC) certificata del Dipartimento salute e politiche sociali (dip.salute@pec.provincia.tn.it), nel rispetto della modulistica che verrà approvata con determinazione del Dirigente dell'UMSe disabilità ed integrazione socio sanitaria e delle modalità previste dal presente allegato. Le domande devono essere predisposte e sottoscritte nel rispetto delle direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra la Provincia ed i suoi interlocutori pubblici e privati, approvate da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2051/20.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ABILITAZIONE

Le domande pervenute sono istruite dal Dipartimento salute e politiche sociali, Ufficio per l'accreditamento e l'integrazione socio sanitaria nel rispetto dei vincoli programmatici e dei criteri previsti dal presente documento.

L'ufficio verifica il possesso dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione per il tramite della Commissione tecnica DSA che esprime parere obbligatorio e vincolante per l'abilitazione alla certificazione DSA delle strutture e degli specialisti entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande con il provvedimento dirigenziale di rilascio (o diniego) dell'abilitazione.

L'Elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione DSA è pubblicato a cura della struttura provinciale competente sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sezione "Trentino Salute".

6. CONTROLLI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Ai fini della permanenza nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA i soggetti sono tenuti alla presentazione della domanda di rinnovo contenente la dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti su modello predisposto dal Dipartimento salute e politiche sociali e reperibile nel sito www.provincia.tn.it - portale Trentino Salute.

Ai fini del rinnovo dell'abilitazione e conseguente permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati a effettuare la certificazione diagnostica DSA i professionisti devono dimostrare inoltre:

- aggiornamento annuale professionale di almeno 15 ECM O 15 ore, per la partecipazione a convegni o corsi, sui DSA, effettuati successivamente alla precedente verifica

La periodicità della verifica è triennale. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese di febbraio, laddove siano decorsi tre anni completi dalla prima data di iscrizione nell'Elenco.

La Commissione di nuova istituzione valuta ed esprime il proprio parere. Il Dirigente dell'UMSe disabilità ed integrazione socio sanitaria adotta il provvedimento di rinnovo/cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco entro 60 giorni dalla scadenza del termine per presentare la domanda.

7. MONITORAGGIO

I soggetti abilitati iscritti nell'Elenco dovranno presentare una Rendicontazione annuale sulle diagnosi effettuate, secondo il modello Allegato A_inviandola tramite pec al Dipartimento salute e politiche sociali dip.salute@pec.provincia.tn.it entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

La Commissione Tecnica di nuova istituzione svolge attività di vigilanza e controllo sull'operato dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione DSA, anche avvalendosi della Rendicontazione annuale presentata dai soggetti iscritti nell'Elenco.

La commissione svolge attività di monitoraggio del fabbisogno aziendale relativo alla domanda di rilascio di certificazioni diagnostiche DSA.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno (composizione Equipe, recapiti telefonici, indirizzo, sede operativa, ecc) dovranno essere comunicate, entro la fine del mese successivo all'intervenuta variazione al Dipartimento tramite posta certificata PEC, che provvederà ad aggiornare l'elenco pubblicato, tramite posta elettronica certificata.

Nel caso in cui la variazione riguardasse la decadenza dell'unico professionista appartenente ad una delle tre figure professionali necessarie per il funzionamento e

l'autorizzazione delle equipe potrà essere comunicata la sostituzione dello stesso con altro componente avente i requisiti previsti dal presente documento.